**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-596 del 10/02/2020 |
| Oggetto | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA FIVES OTO SPA DI BORETTO (STAB.N.2) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-610 del 07/02/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.33474/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"FIVES OTO Spa" (Stab.n.2) - Boretto.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**FIVES OTO Spa**", avente sede legale in comune di **Boretto – Via D. Marchesi n.4** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Boretto – Via D. Marchesi s.c.** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di progettazione, costruzione, montaggio, assemblaggio, collaudo e commercio interno e internazionale di macchine per lavorazione lamiere, acquisita agli atti con PG/182409 del 27/11/2019 e successive integrazioni PG/198241 del 30/12/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/4637 in data 14/01/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Boretto con atto PG/192592 in data 16/12/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"FIVES OTO Spa"** ubicato nel comune di **Boretto – Via D. Marchesi s.c.**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|---|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. |
| Acque | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06. |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico. |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-1085 dell'1/03/2018;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
**- Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;**
**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|---|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"FIVES OTO Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione, costruzione, montaggio, assemblaggio, collaudo e commercio interno e internazionale di macchine per lavorazione lamiere** negli impianti ubicati in Comune di **Boretto – Via Marchesi s.c. -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CABINA DI VERNICIATURA/SGRASSAGGIO
EMISSIONE N.2 – CABINA DI VERNICIATURA
EMISSIONE N.3 – CABINA DI VERNICIATURA/SGRASSAGGIO
EMISSIONE N.4 – CABINA DI VERNICIATURA
EMISSIONE N.6 – VERNICIATURA MANUALE
EMISSIONE N.7 – IDROPULITRICE A DIESEL DA 74 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **14 Aprile 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **21 Aprile 2020.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | CABINA DI VERNICIATURA | 24000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 3 | (*) |
| | SGRASSAGGIO | | | 2 h/g per 3-4 gg/sett | Sostanze alcaline (Na2O) | < 5 | |
| E2 | CABINA DI VERNICIATURA | 24000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 3 | (*) |
| E3 | CABINA DI VERNICIATURA | 24000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 3 | (*) |
| | SGRASSAGGIO | | | 2 h/g per 3-4 gg/sett | Sostanze alcaline (Na2O) | < 5 | |
| E4 | CABINA DI VERNICIATURA | 24000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 3 | (*) |
| E5 | BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA A GAS METANO DA 472 kW | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E6 | VERNICIATURA MANUALE | 4000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 3 | (*) |
| E7 | IDROPULITRICE A DIESEL DA 74 KW | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. | | | | | |
| (*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle materie prime e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06. | | | | | | | |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e delle sostanze alcaline devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:
- applicazione manuale 0,4/0,6 m/s
- applicazione automatica 0,3/0,4 m/s.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti pronti all'uso e diluenti é fissato in quantità minore o uguale a **45,5** Kg.

6) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

7) Non sono fissati i limiti di emissione per le sostanze organiche volatili per le emissioni E1-E2-E3-E4-E6 relativamente alla fase di verniciatura ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 6).

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 (fase di sgrassaggio) - 3 (fase di sgrassaggio) ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 (fase di verniciatura) – 2 – 3 (fase di verniciatura) – 4 - 6.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/10759 del 24/11/2019 e successive integrazioni PG/198241 del 30/12/2019;.

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- Lo scarico, identificato in planimetria come *Scarico n.1,* risulta costituito dalle acque reflue industriali che derivano dall'attività di lavaggio pezzi su area esterna.
- Per la linea di acque reflue industriali (zona lavaggio pezzi), è presente un impianto di trattamento costituito da:
  - dissabbiatore;
  - disoleatore con Filtro a coalescenza;
  - filtro percolatore aerobico;
  - impianto a fanghi attivi con sedimentazione e accumulo;
  - pozzetto di raccolta /ispezione.
- Il recapito finale è il Cavo Scaloppia - Canale Derivatore.
- Rispetto a quanto precedentemente autorizzato le acque reflue domestiche non recapitano più in corpo idrico superficiale ma in pubblica fognatura in quanto la ditta ha provveduto all'allaccio al nuovo collettore pubblico per acque nere sul lato est di via Cecoslovacchia. Pertanto non si è più resa necessaria l'installazione del filtro batterico anaerobico/aerobico come prescritto nella precedente autorizzazione.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 colonna acque superficiali.
2. Il punto di prelievo, posizionato subito a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere chiaramente segnalato e facilmente apribile.
3. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo/anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari, in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri analitici :PH ,Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Tensioattivi totali, Cloruri, Solfati ,Cadmio, Cromo esavalente, Cromo totale, Fosforo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo.
4. I certificati analitici dovranno essere conservati e messi a disposizione degli agenti accertatori.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovranno conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianto.
7. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarle la corretta funzionalità. Deve essere funzionante, a valle dell'impianto o della rete fognaria interna allo stabilimento, idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli Minerali.
9. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il corretto deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
10. Periodicamente si dovrà procedere alla rimozione dei materiali depositati nei sistemi di trattamento che dovranno essere conferiti presso ditte autorizzate allo smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'aumento dei prodotti vernicianti utilizzati. Pertanto, fermo restando quanto riportato nel precedente studio di impatto acustico, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava la completa totalità del rispetto dei limiti che insistono sull'area in esame, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**